

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DEGLI OSPITI IN AMBULANZA

1. OGGETTO, QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
2. DURATA DEL CONTRATTO.	4
3. MODALITA' OPERATIVE.....	4
4. PREZZI	4
5. VALORE DELL'APPALTO E BASE D'ASTA	5
6. SPECIFICHE TECNICHE.....	5
7. PERSONALE	6
8. ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA... ..	7
9. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	8
10. COPERTURA ASSICURATIVA	8
11. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALITA'.....	8
12. OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO.....	9
13. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	10
15. RECESSO UNILATERALE.....	11
16. RECESSO UNILATERALE PER GIUSTA CAUSA.....	11
17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	11
18. SEGRETO D'UFFICIO.....	11
19. CESSIONE DEI CREDITI	12
20. CONTROVERSIE.....	12
21. PRIVACY.....	12

ART. 1 - OGGETTO, QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio della presente procedura consiste nel trasporto sanitario (non di emergenza/soccorso) in ambulanza, a favore degli ospiti non autosufficienti che necessitano di prestazioni sanitarie su prescrizione medica (ad esempio: ricovero programmato, trasporto per prestazioni ambulatoriali, trasporto per emodialisi, ecc.).

Destinazioni trasporti oggetto del presente appalto:

Il trasporto degli ospiti non autosufficienti avverrà dalle **sedi dell'Istituto Assistenza Anziani** sottoelencate:

- Centro Residenziale "Al Parco" – Via S. Baganzani, 11 – Verona
- Centro Residenziale "Loro" – Via S. Baganzani, 11 – Verona
- Centro Residenziale "Santa Caterina" – Via Don Carlo Steeb, 4 – Verona
- Centro Residenziale "Leo Ciria" – Via Scuola Agraria, 1 – Marzana (VR)

Alle seguenti **strutture Ospedaliere**:

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata struttura di Borgo Trento e Borgo Roma;
- Poliambulatori specialistici U.L.S.S. n. 9 del distretto n. 1 Via Poloni e Via Campania;
- Poliambulatori specialistici U.L.S.S. n. 9 Ospedale di Marzana;
- Poliambulatori specialistici U.L.S.S. n. 9 Ospedale San Bonifacio;
- Poliambulatori specialistici Ospedale di Negrar;
- Poliambulatori specialistici convenzionati con Ulss n.9 ai quali il CUP può inviare l'utente per particolari necessità.

L'Istituto stima un fabbisogno annuo presunto di circa 450 trasporti complessivi andata e ritorno. Nell'ambito di tali servizi, si prevede indicativamente la necessità ulteriore di circa 20 soste di attesa presso la destinazione di durata superiore a un'ora.

Le quantità indicate sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno ed essendo eseguite su prescrizione medica, ai sensi dell'art. 1560, 1 comma, del C.C. per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno nel periodo contrattuale. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo l'evasione di qualsiasi richiesta sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati, agli stessi prezzi e condizioni.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di due anni a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

I primi **tre mesi** di servizio costituiranno periodo di prova, insindacabilmente valutato dall'Istituto; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo soddisfacente, l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla ditta seconda classificata od indire nuova procedura.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE

I trasporti saranno prenotati dall'Istituto almeno 24 ore prima del servizio richiesto e gli stessi si svolgeranno in orario diurno, indicativamente dalle 7.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì.

I trasporti saranno prenotati con modulistica cartacea inviata tramite e-mail direttamente dai Reparti dell'Istituto Assistenza Anziani alla e-mail della ditta aggiudicataria, comunicato dalla stessa prima della stipula del contratto. La stessa ditta aggiudicataria provvederà quindi a prendere in carico il servizio di trasporto e darà conferma anche telefonicamente al Reparto dell'Istituto richiedente. Il referente del servizio è il Responsabile dei Servizi Assistenziali.

Nota Bene: nel caso in cui risultasse aggiudicatario alla presente procedura un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), i Reparti dell'Istituto, per le prenotazioni, invieranno le prenotazioni solo all'e-mail della ditta capogruppo, comunicato dalla stessa prima della stipula del contratto; sarà poi onere della ditta capogruppo mandare all'Istituto le ambulanze proprie o delle altre ditte facenti parte del R.T.I., in base agli accordi del raggruppamento stesso.

La ditta capogruppo, nel momento in cui darà conferma (anche telefonica) al Reparto richiedente, comunicherà anche il nominativo della ditta che svolgerà il servizio di trasporto. Si fa presente che la ditta indicata ad adempiere al servizio di trasporto dovrà effettuare sia la tratta di andata che quella di ritorno (non è consentito quindi che una ditta effettui la tratta di andata ed un'altra ditta effettui quella di ritorno).

Nel caso in cui il familiare dell'ospite abbia dato la disponibilità per l'accompagnamento, la ditta aggiudicataria dovrà accogliere lo stesso sull'automezzo.

Non è consentito il trasporto multiplo degli ospiti sullo stesso automezzo.

ART. 4 - PREZZI

L'Istituto erogherà un corrispettivo comprensivo di andata, ritorno e sosta da 0 a 60 minuti ed un corrispettivo per le eventuali soste di attesa dell'ospite presso il punto di destinazione superiori a 60 minuti.

I prezzi unitari applicati sono quelli offerti in sede di gara

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 del presente capitolato, in merito alla revisione dei prezzi.

I prezzi offerti sono da intendersi omnicomprensivi di ogni e qualsiasi compenso, compreso personale, ammortamenti, oneri fiscali, manutenzioni, consumi carburante, sostituzioni macchine, consumi vari e quant'altro necessario ad eseguire il servizio.

L'amministrazione, nel caso in cui non venga data la disponibilità all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario, potrà liberamente contattare altra ditta, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale costo aggiuntivo sostenuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 "Contestazioni e Controversie – Penalità" del presente capitolato speciale.

L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, dei prezzi, dei calcoli o per altre eventualità o circostanze.

Qualora subentri nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura un provvedimento di natura normativa relativo ai servizi messi in gara nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti, se più favorevoli. Egualmente, qualora subentri nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura l'attivazione di una Convenzione per l'acquisto centralizzato di servizi oggetto del presente Capitolato speciale, la ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare i prezzi a quelli previsti dalla convenzione stessa, se più favorevoli, a parità di condizioni tecniche.

ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

Il valore stimato annuo dell'appalto è pari ad € 35.000,00 derivante dalla somma dei seguenti dati:

- € 76,00 x n. 450 TRASPORTI STIMATI ANNUI A/R CON SOSTA DA 0 A 60 MINUTI = € 34.200,00
- € 22,00 x n. 20 SOSTE STIMATE ANNUE SUPERIORE A 60 MINUTI = € 440,00
- € 360,00 oneri sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso

Il valore stimato dell'appalto per la durata biennale risulta pari ad € 70.000,00, (Iva esclusa) di cui € 720,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Il calcolo relativo al valore stimato dell'affidamento è effettuato sul numero presunto di prestazioni annue richieste (stimato sulla base del fabbisogno storico) moltiplicato per i prezzi unitari sopra esposti. Si evidenzia, tuttavia, che gli importi sopra indicati sono presunti e che l'affidatario non potrà vantare pretese in ordine al raggiungimento nel numero di trasporti sopra indicato.

ART. 6 – SPECIFICHE TECNICHE

L'Aggiudicatario dovrà garantire il servizio in appalto mediante l'utilizzo dei seguenti automezzi:

Autoambulanze la tipologia è riferita a quanto previsto dall'Allegato A della DGR n. 1515/2015, al punto 3.2.1:

- mezzi di Tipo A (DM 553/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B della norma EN 1789/2007;
- mezzi di Tipo B (DM553/87) o del Tipo A della norma EN 1789/2007;
- mezzi del Tipo C della norma EN 1789/2007.

Le ambulanze immatricolate dopo l'entrata in vigore della norma DGR 1515/2015 devono essere conformi EN 1789/2007.

Le autoambulanze non devono avere un'anzianità massima superiore a quella prevista dall'Allegato A della DGRV 1515 del 29 ottobre 2015 (**punto 3.2.5**), e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Fascicolo del mezzo:

L'Aggiudicatario dovrà conservare per ciascun mezzo un fascicolo che documenti tutta la storia del veicolo, dall'acquisto (dati relativi all'immatricolazione ed omologazione), alla dismissione, agli allestimenti, dove sono custodite tutte le evidenze relative agli interventi manutentivi, incluse le relative fatture. Esso potrà esser visionato, in qualunque momento, su richiesta da parte dell'Istituto. Il fascicolo potrà essere mantenuto anche in formato elettronico, consultabile anche dall'Istituto. Sul fascicolo dovrà essere annotata al termine di ciascun anno la percorrenza chilometrica del mezzo.

L'Aggiudicatario dovrà preventivamente comunicare alla stazione appaltante le eventuali variazioni dei mezzi messi a disposizione per il servizio, dichiarando altresì le caratteristiche dei nuovi mezzi, il regolare certificato di omologazione all'uso specifico e l'idoneità degli stessi alla particolarità e finalità del servizio.

Programma e verifica e manutenzione:

Per ciascuna tipologia di mezzo dovrà essere presente un dettagliato programma di verifica e manutenzione che comprende la manutenzione ordinaria programmata dal costruttore, la manutenzione periodica stabilita dall'Impresa, le verifiche giornaliere

Le ambulanze, le apparecchiature ed i presidi, dovranno essere costantemente in buona efficienza, mediante opportune verifiche, accertate da idonea documentazione (come previsto dai requisiti della L.22/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

All'aggiudicatario sarà richiesta la presentazione di copia autentica dei libretti di circolazione delle ambulanze.

L'Aggiudicatario dovrà garantire a propria cura e spese, secondo la normativa vigente (Circolare Ministero della Sanità n. 127 del 03.08.1966) la pulizia ordinaria, straordinaria, la disinfezione e la sterilizzazione straordinaria dopo un servizio a rischio infettivo nonché la sanificazione del mezzo utilizzato e delle attrezzature. Dovrà essere data evidenza dall'Aggiudicatario, tramite stesura di apposita procedura, delle modalità e dei tempi di sanificazione dei mezzi utilizzati e relativa checklist di registrazione degli interventi effettuati.

Tutte le ambulanze di cui sopra dovranno, inoltre, essere dotate del seguente materiale di protezione individuale (DPI):

- guanti monouso non sterili di misura S-M-L
- mascherine chirurgiche
- 3 mascherine FFP2
- soluzione idroalcolica per disinfezione delle mani

Si specifica che la biancheria in uso sui mezzi sarà a totale carico della ditta aggiudicataria, sia per quanto riguarda la fornitura che il lavaggio.

ART. 7 - PERSONALE

Le ambulanze dovranno avere come composizione minima d'equipaggio:

- Autista soccorritore
- Soccorritore

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dall'Allegato B della DGRV 1515 del 29 ottobre 2015 e ss.mm. e ii.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e, all'atto della stipula del contratto, dovrà presentare tutte le attestazioni/certificazioni previste dalla L.R. e dal D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti ove previsti. Al momento dell'inserimento di nuovo personale, la ditta aggiudicataria dovrà dare comunicazione all'Istituto e fornire tutta la documentazione sopra citata.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La ditta aggiudicataria è legittimata ad utilizzare personale volontario secondo le disposizioni di legge. Tale utilizzo potrà essere effettuato esclusivamente dal proprio Corpo Volontari, secondo le norme vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria fornirà il nominativo del proprio rappresentante per l'appalto del trasporto sanitario, del personale dipendente e dei volontari operanti sui mezzi di trasporto, da aggiornare in caso di nuovi inserimenti; l'elenco dovrà contenere per ciascun componente il tipo di corso di qualificazione superato.

Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria i seguenti obblighi ed oneri:

- uniformarsi a tutte le disposizioni di carattere generale e specifiche ufficialmente stabilite dall'Istituto;
- rispettare tutte le modalità di effettuazione del servizio indicate nella documentazione di gara e nell'offerta presentata;
- rispetto delle procedure per la gestione dei rifiuti speciali ospedalieri;
- dare immediata comunicazione all'Istituto, nella figura del Responsabile dei Servizi Assistenziali, degli eventuali danni a cose o a persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni subiti dagli operatori; al riguardo la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di custodia dei beni eventualmente forniti dall'Istituto in comodato d'uso gratuito;
- istituire un'adeguata forma di "autocontrollo" affinché il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento relative allo stato ed alle condizioni di circolazione degli automezzi.
- essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto.
- rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi e le norme in materia di sicurezza del lavoro previste dal D. Lgs.81/2008;
- responsabilità della conduzione degli automezzi nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e future per la circolazione stradale ed i regolamenti relativi, usando la massima prudenza e diligenza;
- pagamento delle multe, ammende o altro, derivanti all'appaltatore, per infrazioni alle norme di circolazione o all'uso dell'automezzo;
- le spese per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi dell'impresa e individualmente per ciascun professionista impegnato nel servizio contro infortuni;

La ditta aggiudicataria è responsabile della formazione ed aggiornamento del personale utilizzato per l'espletamento del servizio relativo al presente appalto.

ART. 9 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio.

Pertanto l'attività prestata dalla ditta aggiudicataria non potrà essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e nel caso di scioperi la ditta non potrà, pertanto, sospendere l'attività prestata; a tal fine la ditta aggiudicataria deve comunicare per iscritto all'Istituto la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso. Deve in ogni caso garantire le prestazioni.

L'interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio aggiudicato e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'Istituto e di terzi; pertanto, **prima della stipula del contratto**, la ditta

aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa per RCT (Responsabilità civile verso terzi) con massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 (In caso di R.T.I. Raggruppamento Temporaneo di Imprese ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà possedere tale polizza RCT con massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00).

Inoltre, ciascun automezzo impiegato per il servizio dovrà avere copertura assicurativa RCA prevista per legge.

ART. 11 – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE – PENALITA'

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto, queste verranno contestate per iscritto da parte del Responsabile dei Servizi Assistenziali, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, l'Istituto potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC, oltre all'eventuale maggior onere che l'Istituto dovesse affrontare per rimborso a terzi o ulteriori danni:

- in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di € 1.000,00= per ogni caso in cui ciò sia successo;
- in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 500,00=/die.

In caso di ritardato inizio dei servizi ed in base alla durata del ritardo verrà applicata una penale come di seguito specificato, per ogni singolo evento:

- per un ritardo di 10 minuti: € 100,00;
- per un ritardo superiore ai 10 minuti fino a 20 minuti: € 200,00;
- per un ritardo superiore ai 20 minuti fino a 30 minuti: € 300,00;
- per un ritardo superiore ai 30 minuti fino a 40 minuti: € 400,00;
- per un ritardo superiore ai 40 minuti fino a 50 minuti: € 500,00;
- per un ritardo superiore ai 50 minuti fino a 60 minuti: € 600,00;
- per un ritardo superiore ai 60 minuti: € 1.000,00

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo tre contestazioni scritte per inadempienza contrattuale e notificate alla ditta aggiudicataria tramite PEC o raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Istituto si riserva la facoltà di affidare il servizio alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.

In ogni caso, qualora l'entità complessiva delle penali erogate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto.

ART. 12 – OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO

L'aggiudicatario del servizio è obbligato ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro - D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

Alla ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Pertanto, la ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore tutte le norme di legge applicabili in materia di igiene, sicurezza e salute con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le sedi dell'Istituto.

La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti/volontari.

DUVRI (Documento unico di valutazione delle interferenze)

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare rigorosamente tutte le misure previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dall'Istituto a norma del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. con riferimento all'attività oggetto del presente appalto e allegato al presente capitolato, nonché ad informare e formare sui contenuti del DUVRI e sulle misure ivi previste il proprio personale prima di adibirlo alle attività di cui al contratto. Nello stesso DUVRI si è anche stabilito che i costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali, per tutta la durata dell'appalto sono pari a € 720,00.

La valutazione dei rischi interferenziali che non fossero stati evidenziati dal presente DUVRI o derivanti dalle procedure che la ditta appaltatrice intenderà adottare, sarà oggetto della riunione di cooperazione e coordinamento che si terrà **prima dell'inizio del servizio**.

La ditta aggiudicataria in ogni caso si obbliga a collaborare con l'Istituto nell'individuazione delle eventuali ulteriori misure di prevenzione protezione dai rischi che risultassero necessarie in corso di contratto e informare con tempestività l'Istituto di eventuali pericoli riscontrati nello svolgimento dell'attività lavorativa, ai fini dell'aggiornamento del DUVRI ove necessario.

Qualora, nell'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria si dovesse recare presso le strutture ospedaliere elencate all'art. 1 della presente capitolato speciale, dovrà assumere presso tali strutture tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

ART. 13 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria dovrà emettere una fattura mensile con un prospetto riepilogativo dei servizi svolti nello stesso mese e copia dei documenti di trasporto (D.D.T.) che dovranno essere dettagliati conformemente al modello sotto riportato che dovrà far pervenire all'ufficio Servizi Assistenziali dell'Istituto con la fattura stessa.

Essendo la ditta aggiudicataria obbligata alla fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 3 Aprile 2014 n. 55, la stessa ditta dovrà emettere fattura elettronica (sempre mensile), fornire un prospetto riepilogativo dei servizi svolti nello stesso mese e copia dei documenti di trasporto, ed inviarla al seguente codice univoco ufficio **I98OKJ**, a norma di legge. Oltre all'inserimento del codice ufficio le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura elettronica, al fine di consentirne l'accettazione da parte dell'ufficio Servizi Assistenziali dell'Istituto, sono le seguenti: numero e data documento di trasporto (DDT), Codice identificativo gara (CIG), dati identificativi del contratto le altre previste per legge.

I servizi ammessi al pagamento saranno quelli effettivamente svolti dalla ditta aggiudicataria ed accertati dallo stesso ufficio Servizi Assistenziali dell'Istituto, in base alla verifica del prospetto riepilogativo e dei documenti di trasporto.

Il prospetto riepilogativo mensile dei servizi svolti dovrà riportare indicativamente il seguente dettaglio:

data	numero documento di trasporto	nominativo paziente	da (struttura)	a (ospedale o struttura)	minuti di sosta	Importo in Euro
../../ ...						

L'Istituto potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art.1460 C.C).

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni D.F.F.M. (Data Fattura Fine Mese).

Sono a carico dell'aggiudicatario, altresì, le spese di incasso richieste dal Tesoriere dell'Ente per il pagamento di ciascuna fattura.

In ogni caso i pagamenti saranno disposti subordinatamente alla verifica della conformità/regolare esecuzione delle prestazioni, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'affidatario sulla base delle risultanze del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

La ditta aggiudicataria dovrà adempiere, pena la risoluzione del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13/08/2010 n.136 e relative norme attuative.

Non si procederà al pagamento se non verranno prodotte in originale le certificazioni e dichiarazioni di legge previste.

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi. In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. Potrà essere riconosciuta una revisione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis del Codice, considerato il **CPV 851110000-3** (Servizi ospedalieri e affini), ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà ricorso all'**indice Istat [063] Servizi ospedalieri**.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Istituto monitora l'andamento dell'indice ISTAT sopra individuato con frequenza annuale, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5 per cento, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente dall'Azienda.

Il calcolo della variazione dell'indice sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove t=0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t=1, 2, 3 corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato. In conformità a quanto

previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, l'Azienda comunica all'Appaltatore i prezzi così revisionati, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L'Appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nella prima fattura successiva alla comunicazione di cui al periodo precedente, secondo le modalità previste nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, qualora l'applicazione del presente articolo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l'Azienda o per l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, per un importo complessivo pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto ed alla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza.

Per tutto quanto qui non previsto, si applica l'art. 117 del Codice.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE

Fermo restando quanto già previsto in merito di sopravvenienza di norme o di convenzioni Consip nel precedente art. 4, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC/raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a questa Stazione Appaltante.

In caso di recesso da parte di questo Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è vietato il subappalto dell'integrale esecuzione delle prestazioni.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi della facoltà di subappaltare a terzi parte della fornitura, egli dovrà comunicarlo già in sede di offerta.

L'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante al subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Istituto della buona esecuzione della fornitura, fatta salva la responsabilità in solido del subappaltatore limitatamente alle prestazioni oggetto di subappalto.

L'appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

ART. 18 – SEGRETO D'UFFICIO

I dipendenti dell'aggiudicatario dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

L'Istituto avrà il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'aggiudicatario che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sui pazienti, sul personale e sull'organizzazione dell'Istituto stesso, sulle terapie od altro. L'aggiudicatario dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma.

ART. 19 - CESSIONE DEI CREDITI

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Si stabilisce che, in caso di controversie, il Foro competente è quello di Verona.

ART. 21 – PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, mediante l'utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

L'informativa sul trattamento dati personali ai sensi delle norme in materia è disponibile sul Disciplinare di Gara.

Il Titolare del trattamento è l'Istituto Assistenza Anziani di Verona con sede in Via S. Baganzani n. 11 – 37124 Verona - cod. fiscale 80008970230 e p.i. 00864460233;

Il Responsabile del Trattamento è il Direttore dell'Istituto Dott.ssa Francesca Paon;

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): Avv.to Ivo Santolin - E-mail: dpo@iaaverona.it.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott.ssa Claudia Dal Sacco

Allegati:

- D.U.V.R.I. (Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenti)